



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore IV – Urbanistica

Ufficio Ecologia e Ambiente

Rif.prot.n.12225 del 13/06/2022

Valenza, lì 16 giugno 2022

AUTORIZZAZIONE N.4/2022

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE

ai sensi dell'art.6 della D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049

“Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b), della L.R. 25/10/2000 n.52”


per Attività Musicale di carattere temporaneo c/o

“GARAGE 156”

Viale Benvenuto Cellini n.61, Valenza (AL)

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza acquisita al protocollo con n.12225 in data 13/06/2022 presentata dal Sig.Dario Carlo CERIANI, titolare del pubblico esercizio denominato “GARAGE 156”, ubicato a Valenza in Viale Benvenuto Cellini n.61, avente per oggetto la richiesta di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività musicale a carattere temporaneo presso le pertinenze esterne del medesimo esercizio pubblico;





RICHIAMATO il calendario dell'intrattenimento musicale proposto presso le pertinenze esterne dell'esercizio commerciale denominato “Cerio's - Garage 156” di Valenza:

N° Eventi	Giorni		Orari
1	ven	24/06/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
2	ven	1/07/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
3	ven	8/07/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
4	giov	14/07/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
5	ven	15/07/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
6	sab	16/07/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
7	dom	17/07/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
8	ven	26/08/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
9	ven	2/09/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
10	ven	9/09/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
11	ven	16/09/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
12	Ven	23/09/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00
13	ven	30/09/2022	dalle ore 19,30 alle ore 24,00



VISTA la “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” prodotta ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995, dalla L.R 52/2000 e dalla D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049 dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott.Jonathan MENEGHELLO acquisita al protocollo in data 13/06/2022 con nota n.12225;

CONSIDERATA la classificazione dell’area in cui verrà effettuata attività temporanea musicale, rispetto al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza approvato con Delibera Consiliare n.4 del 11/02/2004:



CONSIDERATO che il Dott. Jonathan Meneghella nel suo studio previsionale di impatto acustico ha individuato le sorgenti sonore e i ricettori più sensibili, di seguito richiamati:



CONSIDERATI i due diversi ricettori, RC1 (condominio - att.residenziale) ed RC2 (abitazione privata):



Ricettore RC1 (distanza 14 m)



Ricettore RC2 (distanza 130 m)

PRESO ATTO dell'ubicazione dei ricettori considerati più sensibili, RC1 (Classe IV) ed RC2 (Classe II) di cui alle tabelle B-C-D allegate al **D.P.C.M. del 14 novembre 1997**, risultano essere in vigore i seguenti valori di riferimento:

CLASSE II	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
Valore limite assoluto di emissione, Leq in dB(A)	50	40
Valore limite assoluto di immissione, Leq in dB(A)	55	45
Valore di qualità, Leq in dB(A)	52	42
CLASSE IV	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
Valore limite assoluto di emissione, Leq in dB(A)	60	50
Valore limite assoluto di immissione, Leq in dB(A)	65	55
Valore di qualità, Leq in dB(A)	62	52

DATO ATTO che:

- scopo dello studio previsionale di impatto acustico redatto dal tecnico competente in acustica ambientale Dott. Jonathan Meneghella è stato quello di individuare il livello di

pressione sonora massimo generabile dagli impianti musicali di cui l'esercizio pubblico in argomento intende servirsi nel suddetto periodo;

- l'adozione dell'applicazione OpenNoise come strumento di controllo, permette di evitare di individuare a priori specifici livelli di taratura dell'impianto elettroacustico che potrà variare di volta in volta, così come la sua configurazione;
- che è stato adottato un modello previsionale che ha sovrastimato l'immissione sia assoluta, sia differenziale presso i ricettori maggiormente esposti al fine di ottenere una valutazione cautelativa dell'esposizione;


PRESO ATTO del posizionamento delle postazioni di misura per la determinazione del rumore residuo:



DATO ATTO che il Dott. Jonathan Meneghello nello studio previsionale di valutazione acustica non ha individuato livelli di taratura della strumentazione elettroacustica, in quanto verrà adottata l'applicazione OpenNoise;

CONSIDERATO che sarà compito del titolare dell'attività verificare il rispetto del livello massimo di pressione sonora raggiungibile nella postazione di controllo individuata, a seconda dello scenario che verrà adottato per svolgere i singoli eventi;

PRESO ATTO dell'orientamento dei diffusori sonori di seguito individuati:



RICHIAMATE le risultanze delle misure fonometriche effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott. Jonathan Meneghello:

	RC1	RC2
Livello di Rumore Ambientale corretto a 0,5 dB (A)	61,5	48,5
Livello di Rumore Residuo corretto a 0,5 dB (A)	41,5	41,0
LIVELLO DIFFERENZIALE	20,0	7,5

PRESO ATTO che:

- i valori relativi al limite differenziale non rispettano il limite di 3dB(A) previsto dalla normativa vigente in corrispondenza dei ricettori più esposti e che pertanto è stata presentata istanza di deroga;
- il livello assoluto di immissione in facciata al ricettore 1 determinato previsionamente nel periodo notturno è superiore a 55,0 dB(A) e pertanto non rispetta il valore limite di immissione previsto dalla classe IV, ma tale livello risulta però essere inferiore a 70,0 Db(A) previsti dalla DGR 24-4049 del 27/06/2021 per le attività in deroga ai limiti del PCA e pertanto rispetta quanto previsto dalla medesima DGR (ipotesi prudenziale in assenza di specifica regolamentazione da parte del Comune);
- il livello assoluto di immissione in facciata al ricettore 2 determinato previsionamente in periodo notturno è superiore a 45,0 dB(A) e pertanto non rispetta il valore limite di immissione previsto per la classe II e tale livello risulta però essere inferiore ai 70,0 dB(A) previsti dalla DGR 24-4049 del 27/06/2021 per le attività in deroga ai limiti del PCA e pertanto rispetta quanto previsto dalla medesima DGR (ipotesi prudenziale in assenza di specifica regolamentazione da parte del Comune);

CONSIDERATO che il Dott. Jonathan Meneghello ha individuato il seguente livello di pressione sonora massimo generabile da rilevare nel punto di controllo, individuato a circa 3 metri dalla postazione artisti e dai diffusori sonori, è pari a L_p Punto di controllo = 85,1 dB(A) comprensivo del vocare degli avventori e dell'attività musicale;

VISTI la Legge n.241/90 nonché i Decreti Legislativi n.267/2000 e n.165/2001 e s.m.i. per quanto attiene alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 1/06/2022 avente ad oggetto “*Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici*” ed ad interim del III Settore “*Servizio Urbanistica*”. *Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione del Datore di lavoro*”;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 30/05/2022 all'oggetto “*Esame ed approvazione della riorganizzazione della macrostruttura del Comune di Valenza*”;

VISTO la legge 26 ottobre 1995, n.447 “*Legge quadro sull' inquinamento acustico*” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 16/03/1999 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*”;

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*” (B.U. 25 ottobre 2000, n. 43);

VISTO il DPCM 1 marzo 1991 (1) “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*” e s.m.i.;

VISTO il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

AUTORIZZA

in deroga Sig.Dario Carlo CERIANI, titolare del pubblico esercizio denominato “GARAGE 156”, ubicato a Valenza in Viale Benvenuto Cellini n.61, **nei termini indicati in premessa e rispetto ai ricettori individuati, al superamento dei valori limite** previsti dalla Classe IV^a del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza , **in conformità** ai precetti di cui alla **DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049** “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52” che prevedono **immissioni sonore, da rispettare in facciata** agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, **non superiori al limite di 70 dB(A)** inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;

AVVERTE

che qualora si verificano condizioni di *grave di disturbo* della popolazione o emergano problematiche non previste il Comune di Valenza, al fine del contenimento del rumore così come previsto dall’art.9 della D.G.R. Deliberazione della Giunta Regionale 27/06/2012, n.24-4049, *si riserva la facoltà di:*

- REVOCARE l’autorizzazione concessa;
- SOSPENDERE le attività rumorose sino all’adeguamento delle medesime;
- PRESCRIVERE in corso d’opera l’adozione di un “Limitatore di Pressione Sonora” opportunamente tarato e piombato in presenza di Pubblico Ufficiale;

PRESCRIVE


Che vengano **tassativamente osservati gli orari** così come sopra generalizzati;

Che il titolare dell’attività autorizzata in deroga, utilizzi l’applicazione **OpenNoise** elaborata da ARPA Piemonte al fine di rispettare il livello massimo di pressione sonora generabile tramite controllo continuo della rumorosità prodotta (*come somma del contributo apportato dal vociare*

degli avventori e degli impianti elettroacustici), intesi come misura continuativa su un intervallo di tempo di trenta minuti (D.M.16/03/98), da eseguire nella postazione di controllo individuata, secondo le modalità di misura di cui ai paragrafi precedenti, al fine di:

- garantire il rispetto dei limiti acustici consentiti in deroga e individuati dalla DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”;
- poter variare la configurazione dell'impianto elettroacustico di volta in volta, in funzione degli artisti che si esibiranno.

Che i diffusori sonori, vengano tassativamente orientati nel modo di seguito rappresentato:



Che vengano adottati in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentate;

Che il gestore dovrà impegnarsi a limitare il più possibile l'insorgere di schiamazzi;

La ricerca di soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo nell'eventualità lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;

Informare circa i contenuti della presente autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.);

Ulteriori prescrizioni tecniche potranno essere impartite dal Comune nel corso degli eventi programmati, avvalendosi della collaborazione dell'A.R.P.A. ai sensi dell'art.12 della L.R.52/2000 al fine del contenimento dell'inquinamento acustico;

INFORMA

Che ai sensi del comma 1 art.12 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52. “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”, i comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le **funzioni di controllo** previste dall'articolo 14, della Legge 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R.60/1995;

Che **non** potrà essere ammesso alcun rumore molesto provocato da attività e/o impianto non menzionati o modalità di funzionamento delle apparecchiature non previste nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata;

Che la presente autorizzazione è relativa ai soli aspetti amministrativi previsti dalla legislazione specifica di riferimento (Legge Quadro n.447/1995 e s.m.i., LR.n.52/2000 e s.m.i., D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049), prescindendo da ogni valutazione inerente aspetti penali (art.659 – disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e/o civilistici (art.844 – immissioni);

DISPONE

Che la presente autorizzazione venga trasmessa al richiedente:

- **Sig.Dario Carlo CERIANI**, presso “GARAGE 156”, ubicato a Valenza in Viale Benvenuto Cellini n.61;

Che venga inoltre trasmessa per opportuna conoscenza a:

- **A.R.P.A. Piemonte** dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it;
- **ASL AL- S.I.S.P.** aslal@pec.aslal.it;
- **Polizia Locale** poliziale@cert.comune.valenza.al.it;
- **Comando Carabinieri di Valenza** Tal27175@pec.carabinieri.it;

IL DIRIGENTE
Ing.Marco CAVALLERA



Arch.Maria Elena BRONCHI
e.bronchi@comune.valenza.al.it